



Ordine degli
ARCHITETTI
PIANIFICATORI
PAESAGGISTI
CONSERVATORI
Provincia di Brindisi

VADEMECUM “OBBLIGATORIETA’ FORMATIVA” (TRIENNIO 2017-19)

in base alle Linee Guida del CNAPPC aggiornate con delibera del 21 dicembre 2016 ed entrate in vigore il 01 gennaio 2017

Nel rispetto delle Linee Guida e di Coordinamento del Regolamento per l’aggiornamento e sviluppo professionale continuo 2017, in riferimento all’obbligo formativo che vede il 31.12.2019 come scadenza del secondo triennio, riteniamo doveroso un resoconto che possa essere utilizzato, da ogni iscritto, come promemoria per la verifica del proprio status con eventuale adeguamento della propria posizione debitoria rispetto a tale obbligo.

CHI È SOGGETTO ALL’OBBLIGO FORMATIVO:

Tutti gli architetti iscritti all’Albo sono soggetti all’obbligatorietà formativa, con l’esclusione di quelli al primo anno di iscrizione e di coloro che hanno compiuto il 70°anno di età con almeno 20 anni di iscrizione al proprio Ordine.

Sia i liberi professionisti che i dipendenti, sia nel settore pubblico che privato, hanno l’obbligo di aggiornarsi. Nello specifico:

- Agli iscritti dipendenti pubblici possono essere attribuiti crediti formativi relativamente ai progetti di formazione predisposti dai propri datori di lavoro;
- I docenti dipendenti pubblici che seguono corsi abilitanti per l’insegnamento in discipline affini all’architettura, non devono fare richiesta di autorizzazione degli stessi, ma basterà autocertificarli all’interno della piattaforma iM@teria del CNAPPC.
- Per quanto riguarda gli iscritti dipendenti privati, gli Ordini territoriali e il CNAPPC valuteranno la validazione di percorsi formativi specifici organizzati e promossi delle proprie strutture di appartenenza.

Sono previsti ESONERI dall’obbligatorietà formativa, come da punto 7 delle Linee Guida del CNAPPC (**utile consultare il punto 7 delle Linee Guida**).

DECORRENZA DELL’OBBLIGO FORMATIVO:

L’obbligo di aggiornamento professionale decorre **dal 01 gennaio 2014**.

Per chi si iscrive ad un Ordine territoriale per la prima volta (prima iscrizione all’Albo) **l’obbligo formativo decorre dal 01 gennaio dell’anno successivo a quello dell’iscrizione** (con un numero di cfp proporzionale rispetto ai complessivi del triennio), ottenendo il riconoscimento di eventuali crediti formativi maturati nel periodo intercorrente fra la data di iscrizione all’Albo e l’inizio dell’obbligo formativo.

COME SI REALIZZA L'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE CONTINUO:

L'aggiornamento professionale si realizza, ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 137/2012 e degli artt. 1 e 5 del "Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo", **mediante le attività formative, anche se svolte all'estero, tra quelle di seguito indicate, aventi ad oggetto categorie tematiche maggiormente specificate al punto 3 e allegati.**

Le attività possono articolarsi con:

- la partecipazione ai corsi ed altre attività di aggiornamento e sviluppo professionale, anche tramite Formazione a distanza in forma sincrona o asincrona;
- la partecipazione a master universitari di primo e secondo livello, dottorati di ricerca, scuole di specializzazione, assegni di ricerca, corsi di perfezionamento universitari, seconde o ulteriori lauree (in materie attinenti alle aree tematiche di cui al punto 3), seminari, convegni, giornate di studio, tavole rotonde, conferenze, workshop, attività di aggiornamento e corsi abilitanti (Sicurezza, VV.F., RSPP settore ATECO 3, acustica, certificazione energetica, insegnamento per discipline affini all'architettura);
- altre attività ed eventi specificatamente individuati autonomamente dal CNAPPC e/o dagli Ordini Territoriali.

NUMERO DI CREDITI FORMATIVI DA RAGGIUNGERE OBBLIGATORIAMENTE ENTRO IL TRIENNIO 2017-2019:

Il 21 dicembre 2016 il CNAPPC ha deliberato, previa approvazione del Ministero, il mantenimento dei **60 cfp** da acquisire anche **nel triennio 2017/2019** (così come nel primo triennio 2014/2016) **di cui 48 cfp ordinari e 12 cfp sulla tematica obbligatoria delle discipline ordinistiche.**

Nonostante con le nuove Linee Guida sia venuto meno l'obbligo di acquisizione di un numero minimo di cfp annuali, si fa presente che CNAPPC e Ordini territoriali raccomandano l'acquisizione di crediti formativi annuali al fine di garantire la continuità nel tempo dell'aggiornamento professionale.

Eventuali crediti formativi maturati in eccesso (maggiori di 60 cfp) verranno automaticamente traslati da un triennio al successivo nel limite massimo di 20 cfp.

n. b Eventuali crediti eccedenti in materia di discipline ordinistiche verranno riportati al triennio successivo come crediti generici o ordinari.

TEMATICHE OBBLIGATORIE NELL'AMBITO DELL'AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Ogni iscritto all'Ordine ha l'obbligo di acquisire 12 crediti formativi per ogni triennio sui temi delle discipline ordinistiche.

Il CNAPPC e gli Ordini Territoriali organizzano l'offerta formativa su tutte le materie aventi ad oggetto l'attività professionale attinente alla professione di Architetto, di Pianificatore, di Paesaggista e di Conservatore (sezioni A e B dell'Albo), comprendenti:

- deontologia: codici di condotta e di disciplina, etica della professione (obblighi di diligenza, responsabilità professionale, negligenza e indennità professionale)
- ordinamento della professione e funzionamento dell'Ordine
- consigli di disciplina
- competenze
- forme di esercizio della professione
- responsabilità legate all'esercizio della professione
- garanzie
- contratti e onorari

- assicurazione professionale
- obblighi verso i portatori di interesse, garanzie e diritti di terzi

È possibile acquisire i cfp obbligatori in materia di discipline ordinistiche seguendo eventi formativi, validi per detta tematica presenti sia nell'offerta formativa nazionale, contenuta all'interno della piattaforma iM@teria del CNAPPC, che nell'offerta formativa degli Ordini territoriali.

DOVE "VISUALIZZARE" I CREDITI FORMATIVI MATURATI:

Per verificare i crediti formativi maturati, l'iscritto dovrà accedere alla piattaforma telematica iM@teria predisposta dal CNAPPC in collaborazione con l'Ordine, tramite autenticazione, con proprio Nome utente e password, nella sezione "Area Iscritti" visibile a destra della home page e successivamente cliccando in sequenza su:

"Gestisci l'ufficio e la tua posizione formativa" > "Offerta formativa CNAPPC" -> " I MIEI CORSI"

La piattaforma telematica del CNAPPC consente di gestire e monitorare la propria posizione formativa, in quanto gli eventi formativi seguiti che attribuiscono i crediti, vengono caricati all'interno del sistema informatico da parte degli Ordini competenti di ciascun evento formativo. Pertanto, non sarà necessario ricevere al termine degli eventi l'attestato con indicato il numero di cfp, poiché la propria situazione formativa è gestita completamente online.

n.b Si fa presente che l'assegnazione dei cfp per la partecipazione agli eventi formativi, avverrà a seguito dei tempi amministrativi necessari e della corretta verifica delle presenze dei partecipanti da parte dell'Ordine competente per territorio, entro circa 30 giorni dalla data di svolgimento dell'evento.

COSA SI PUO' FARE TRAMITE LA PIATTAFORMA iM@teria, del CNAPPC":

- verificare i cfp maturati attraverso la partecipazione agli eventi formativi accreditati dai vari Ordini degli Architetti;
- consultare l'offerta formativa comprensiva di tutti i corsi/eventi programmati sia dall'Ordine di Brindisi che dagli altri Ordini degli Architetti italiani;
- prenotarsi obbligatoriamente on line a corsi ed eventi formativi anche a livello nazionale
- chiedere l'esonero dall'obbligatorietà formativa (se si rientra nelle casistiche indicate all'interno del sito web nell'apposita sezione);
- autocertificare in modo autonomo alcune attività formative (esclusivamente quelle elencate nel menu a tendina nell'ambito dell'apposita sezione "**LE MIE CERTIFICAZIONI**").

AUTOCERTIFICAZIONE:

L'Autocertificazione è una procedura attraverso la quale l'iscritto può comunicare all'Ordine (tramite piattaforma imateria) una richiesta di credito, per aver partecipato alle attività formative o eventi, previsti nelle Linee Guida del CNAPPC all'art. 6.7. **Il sistema delle autocertificazioni riguarda SOLO ed esclusivamente le attività che rientrano nelle casistiche di cui all'art. 6.7 delle Linee Guida e che NON SIANO STATE SVOLTE DA UN ORDINE DEGLI ARCHITETTI.**

Gli iscritti potranno richiedere con autocertificazione alcune attività formative attraverso la **piattaforma** telematica predisposta dal CNAPPC Imateria **accedendo con le proprie credenziali nome utente e password** → **LE MIE CERTIFICAZIONI** → **Nuova istanza** → **Oggetto: Richiesta crediti con autocertificazione e selezionando la Tipologia.**

Gli iscritti provvederanno direttamente ad autocertificare i cfp relativi alla partecipazione alle seguenti attività/eventi formativi:

- corsi abilitanti relativi a sicurezza, VV.FF., acustica, certificazione energetica, se organizzati da organismi pubblici regionali, statali o comunque da questi accreditati e non organizzati dal CNAPPC o da un qualsiasi Ordine degli Architetti;
- le attività di cui al punto 5.3 (Master universitario di primo e secondo livello, assegni di ricerca, dottorato di ricerca, scuole di specializzazione, corsi di perfezionamento universitari, seconda o ulteriore laurea, corsi abilitanti all'insegnamento per discipline affini all'architettura previsti dal Decreto Ministeriale n. 249 del 10 settembre 2010): 20 cfp ad ogni anno di corso, ad avvenuto superamento dello stesso e previo riscontro da parte dell'Ordine territoriale;
- le attività/eventi formativi di cui al punto 5.4 lettere "b" (attività particolari quali mostre, fiere ed altri eventi assimilabili), "c" (monografie, articoli e saggi scientifici o di natura tecnico-professionale)
- le esercitazioni e mobilitazioni di protezione civile di cui al punto 5.2.2.

Inoltre, solo ed esclusivamente per le seguenti casistiche, sarà possibile autocertificare corsi o eventi già seguiti (la richiesta dovrà essere presentata entro l'anno in cui è stata svolta):

- Attività formativa svolta all'estero;
- Attività formativa degli enti pubblici nei confronti dei propri dipendenti o dei dipendenti di altri enti pubblici, solo nel caso in cui non siano stati attivati specifici accordi/protocolli d'intesa previsti al punto 5.5.;
- Corsi o eventi organizzati e accreditati da altri Ordini e Collegi sul territorio nazionale (ad esempio l'Ordine degli Ingegneri, il Collegio dei Geometri, ecc..), solo nel caso in cui non sia stato richiesto preventivo accreditamento secondo quanto previsto al punto 6.1.

L'Ordine degli Architetti di Brindisi si riserva di fare delle verifiche a campione di quanto autocertificato dal professionista.

N.B.1_ L'autocertificazione da parte degli iscritti deve riguardare solo ed esclusivamente le attività che non siano state svolte da un Ordine territoriale.

N.B.2_ I corsi e altre attività formative che sono al di fuori dell'elenco di cui al punto 3 delle Linee Guida, in sede di verifica da parte dell'Ordine, verranno eliminate.

RICONOSCIMENTO A POSTERIORI DEI CFP NON ACCREDITATI

Non sarà possibile più rilasciare, per il triennio 2017-2019, cfp a posteriori di attività/eventi non accreditati, fatto salvo quanto previsto al punto 6.7 delle Linee Guida.

FORMAZIONE A DISTANZA

Relativamente alla formazione a distanza, **il CNAPPC mette a disposizione degli Ordini la piattaforma "Moodle", un pacchetto software per erogare e gestire i corsi di formazione online.**

Per tutti gli eventi di formazione in modalità FAD sincrona e asincrona viene attribuito un cfp per ogni ora di attività con il limite massimo di numero 20 c.f.p. nel caso di corsi di durata superiore a 20 ore (ai sensi del punto 5.1 delle Linee Guida) e con il limite massimo di numero 8 cfp relativamente alle attività di cui al punto 5.2 delle Linee Guida.

n. b Si ricorda che dalla data di iscrizione ad un evento formativo in modalità FAD, si avrà un mese di tempo per poter completarne la visione.

Come specificato al punto 5.2.1 delle Linee Guida ai soli eventi di aggiornamento professionale erogati in modalità FAD asincrona realizzati dagli Ordini territoriali e dal CNAPPC e sviluppati con innovative tecniche di erogazione/comunicazione, su proposta della Commissione Formazione prevista dall'art. 2 del Regolamento e a discrezione del CNAPPC, potranno essere attribuiti un numero di crediti superiore ad 1 cfp/ora, fino ad un massimo di 2 cfp per ora di erogazione e comunque con il limite massimo di 20 cfp per singolo percorso formativo.

CREDITI FORMATIVI PER ATTIVITA' FORMATIVA SVOLTA ALL'ESTERO

È competenza dell'Ordine territoriale validare crediti formativi professionali relativi a corsi di aggiornamento professionale, seminari, convegni, conferenze, tavole rotonde, workshop e simili tenuti all'estero da istituzioni, enti, organismi e da altri soggetti comunitari ed extracomunitari.

A tal fine il professionista autocertificherà la formazione svolta all'estero, all'interno della piattaforma iM@teria, selezionando la tipologia dal menu a tendina:

- estero – corsi di formazione
- estero – tutte le altre attività

INOSSERVANZA DELL'OBBLIGO FORMATIVO:

Il triennio formativo costituisce il riferimento temporale per tutti gli iscritti anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Le vigenti Linee Guida recitano quanto segue: ***L'inosservanza dell'obbligo formativo costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 7 comma 1 del D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137.***

Alla scadenza del triennio formativo, l'Ordine territoriale, mediante il Consiglio di Disciplina, riscontrato l'illecito avvia l'azione disciplinare in conformità al Codice Deontologico vigente, fatta salva la possibilità per l'iscritto di un ravvedimento operoso, nel termine perentorio di sei mesi dalla scadenza triennale.

Tale inosservanza è valutata in totale autonomia dal Consiglio di disciplina al termine di ciascun triennio formativo; il Consiglio di Disciplina potrà valutare anche la recidività ai sensi dell'art. 41 comma 6 del Codice deontologico.

Le sanzioni sono previste dall'art. 9 comma 2 del Codice deontologico

Si informa che il Consiglio Nazionale, con la Circolare del CNAPPC n. 104 del 29.09.2016, nella seduta del 07 settembre 2016, ha approvato il seguente documento.

MODIFICA DELL'ART. 9 DEL CODICE DEONTOLOGICO per consentire, al termine del primo triennio sperimentale, una uniforme e chiara applicabilità delle sanzioni disciplinari sulla base della mancata acquisizione dei cfp.

Il nuovo comma 2) dell'art. 9 specifica che la mancata acquisizione dei cfp triennali minimi, nel limite massimo del 20% (12 cfp su 60 cfp) comporta l'irrogazione della censura; mentre la mancata acquisizione di un numero di cfp superiore al 20% comporta l'irrogazione della sanzione della sospensione, da calcolarsi nella misura di un giorno di sospensione per ogni cfp mancante.

SOGGETTI CHE SI RE-ISCRIVONO ALL'ORDINE A SEGUITO DI CANCELLAZIONE, TRASFERIMENTI DA ORDINI TERRITORIALI

- I soggetti che si re-iscrivono ad un Ordine territoriale, a seguito di precedente cancellazione, dovranno conseguire i cfp dell'eventuale debito formativo maturato negli anni di iscrizione precedenti alla cancellazione.
- In caso di trasferimento di un iscritto l'Ordine territoriale verifica la situazione formativa e la trasmette all'Ordine ricevente.

PUBBLICAZIONE OFFERTA FORMATIVA ORDINE ARCHITETTI BRINDISI

L'offerta formativa dell'Ordine di Brindisi è possibile consultarla tramite

- la piattaforma iM@teria
- all'interno dell'area "Formazione", accedendo al sito <https://www.architettibrindisi.it/>.
- Pagina Facebook dell'Ordine: Ordine degli architetti PPC di Brindisi

Per ciascun corso/evento formativo proposto (sia frontale che in modalità FAD) sono indicati i relativi crediti formativi attribuiti e si fa presente che l'offerta formativa è in continuo aggiornamento, pertanto si suggerisce di monitorare periodicamente la pagina online.

ESONERI DALL'OBBLIGATORIETA' FORMATIVA

Come specificato al punto 7 delle Linee Guida, **il Consiglio dell'Ordine, su domanda motivata e documentata dell'interessato, può deliberare di esonerare, anche parzialmente, l'iscritto dallo svolgimento dell'attività formativa nei seguenti casi:**

→Maternità, paternità e adozione

Riduzione dell'obbligo formativo di – 20 cfp per ciascuna maternità (paternità e adozione) nel triennio formativo di riferimento, ivi compresi i 4 cfp in materia di discipline ordinistiche; quindi i cfp complessivi da acquisire sono 40, anziché 60.

Non esiste un periodo esatto di esonero ma è prevista la riduzione dell'obbligo formativo di -20 cfp; dunque, l'iscritta esonerata dovrà acquisire complessivamente 40 cfp anziché 60 cfp, nel triennio formativo e i crediti maturati nel periodo di maternità hanno validità per l'assolvimento dell'obbligo di aggiornamento professionale.

Nel caso di maternità o adozione gemellare, la riduzione sarà pari a – 40 cfp, ivi compresi gli 8 cfp in materia di discipline ordinistiche, quindi i cfp complessivi da acquisire sono 20.

L'esonero per paternità/adozione/affido è ammesso solo nel caso in cui non ne abbia già usufruito l'altro genitore architetto, iscritto ad un Ordine professionale in Italia.

N.B. per necessità di individuare uno specifico anno per il riconoscimento, si precisa che i 20 cfp saranno assegnati nell'anno del parto/adozione.

In caso di genitorialità (maternità, paternità e adozione) riguardante architetti che hanno già acquisito i crediti formativi obbligatori nel triennio di riferimento, i genitori possono chiedere di traslare la riduzione nell'anno successivo cambiando triennio.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e certificato di nascita/provvedimento adozione oppure autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per nascita/provvedimento adozione secondo modello specifico.

→**Malattia grave, infortunio, assenza dall'Italia,**

che determinino l'interruzione dell'attività professionale* per almeno sei mesi continuativi.

*Per attività professionale non si intende solo il libero professionista, ma anche i dipendenti pubblici e privati con ruoli tecnici affini all'architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in studi professionali, i docenti di materie tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i dottorandi e i tutor.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico).

n. b nel caso in cui il certificato medico fosse a cavallo di due anni l'esonero può essere concesso, a discrezione del richiedente, in uno solo dei due anni.

→**Altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore e situazioni di eccezionalità;**

>**Invalità o disabilità rivedibile (maggiore del 50%)** dell'iscritto, la quale consente tuttavia di poter svolgere, al contempo, l'attività professionale.

Si ha diritto alla **riduzione del 50% dei cfp da acquisire nell'arco del periodo interessato.**

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico e certificato di necessità assistenza).

>**Invalità o disabilità permanente**, la quale consente tuttavia di poter svolgere, al contempo, l'attività professionale. Si ha diritto **alla riduzione del 50% dei cfp, senza scadenza, da acquisire nell'arco del triennio formativo.**

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico).

>**Assistenza continuativa a coniuge, genitore o figlio, affetto/i da grave malattia** (per almeno sei mesi continuativi), invalidità o disabilità rivedibile (maggiore del 50%) pur continuando a svolgere l'attività professionale. Si ha diritto alla **riduzione del 50% del numero dei cfp** da acquisire nell'arco del periodo interessato.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico e certificato di necessità assistenza).

>**Assistenza continuativa a coniuge, genitore o figlio, affetto/i da invalidità o disabilità permanente** pur continuando a svolgere l'attività professionale. Si ha diritto alla **riduzione del 50% del numero di cfp, senza scadenza**, da acquisire nell'arco del triennio formativo fino al permanere delle condizioni.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e documentazione comprovante (certificato medico e certificato di necessità assistenza).

n.b nel caso in cui il certificato medico fosse a cavallo di due anni l'esonero può essere concesso, a discrezione del richiedente, in uno solo dei due anni.

>**Permanenza all'estero per almeno sei mesi continuativi in un Paese con oggettive restrizioni di connessione internet (tra cui, a titolo di esempio, Cina, etc.) e conseguente impossibilità a seguire corsi/eventi formativi in modalità FAD.**

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall'art.47 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 secondo modello specifico.

n.b nel caso in cui il periodo interessato fosse a cavallo di due anni l'esonero può essere concesso, a discrezione del richiedente, in uno solo dei due anni.

→ **Docenti:**

- **i a tempo pieno** (ordinari, associati, ricercatori), **iscritti nell'elenco speciale**, ai quali è precluso l'esercizio della libera professione (Legge n. 382/1980)

I docenti non iscritti nel detto elenco e i docenti di scuole medie o superiori non possono ottenere l'esonero.

Alla domanda è necessario allegare: modulistica predisposta dall'OAR + fotocopia documento identità e autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 secondo modello specifico.

- **a tempo pieno** (ordinari, associati, ricercatori) **all'estero che dichiarano di non esercitare la libera professione.**

I docenti di scuole medie o superiori non possono ottenere l'esonero.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità, autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall'art.46 del D.P.R. 28.12.2000 n.445 secondo modello specifico e lettera d'incarico.

→**Gli iscritti che non esercitano la professione neanche occasionalmente per tre anni**

(da intendersi che l'iscritto non debba aver esercitato la professione per i tre anni antecedenti alla data in cui viene presentata la richiesta di esonero).

L'iscritto sotto la propria responsabilità dichiara di:

- non essere in possesso di partita IVA, personale o societaria, né soggetto al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;
- non essere iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza, né soggetto al relativo obbligo;
- non esercitare l'attività professionale* neanche occasionalmente e in qualsiasi forma (sia in forma di libero professionista che di dipendente).

Il richiedente deve essere in possesso di tutti i requisiti sopra elencati, che devono persistere alla data in cui viene fatta la richiesta di esonero.

n.b. Per attività professionale non si intende solo il libero professionista ma anche i dipendenti pubblici e privati con ruoli tecnici affini all'architettura, i collaboratori con qualsiasi modalità di contratto in studi professionali, i docenti di materie tecniche in scuole di qualsiasi ordine e grado, i ricercatori, i dottorandi e i tutor.

Alla domanda è necessario allegare: fotocopia documento identità e autocertificazione comprovante tale dichiarazione come consentito dall'art.47 del D.P.R. 28.12.2000n.445 secondo modello specifico.

n.b. inoltrare istanza per l'anno in corso, non è possibile anticipare la richiesta per gli anni successivi.

PROCEDURA DA ESEGUIRE PER RICHIESTA ESONERO

L'Ordine acquisisce le domande di esonero esclusivamente attraverso la Piattaforma iM@teria del CNAPPC, e, pertanto, si prega di inoltrare le richieste utilizzando tale modalità seguendo le indicazioni sottostanti:

- Autenticarsi su iMateria con nome utente e password
- Entrare nella sezione "Le mie certificazioni" e redigere una "Nuova istanza" (in alto a sinistra) con oggetto "Richiesta esonero obbligo formativo" dal menu a tendina;
- Scegliere "Tipologia" e "Anno di riferimento" dai menu a tendina.

NB: compilare UNA istanza PER OGNI ANNO di riferimento

- Compilare la richiesta telematica in ogni sua parte allegando in PDF i documenti richiesti (obbligatori, senza i quali l'istanza verrà annullata in Piattaforma) a seconda della casistica.
- **ATTENZIONE:** il sistema consente il caricamento di soli 2 files e quindi in presenza di più pagine occorre accorparli in un unico documento; per caricarli cliccare sul pulsante "Upload", una spunta verde segnalerà il corretto inserimento.
- Procedere con l'invio della certificazione.

Lo status di "Istruttoria in corso" verrà aggiornato dopo il parere espresso in delibera di Consiglio (tempi istruttoria circa 45 giorni)

N.B.: Per qualsiasi altra informazione relativa all'obbligatorietà formativa, è possibile consultare Le Linee Guida del CNAPPC o inviare una mail avente oggetto "Info obbligatorietà formativa triennio 2017-19" al seguente indirizzo mail: architetti@brindisi.archiworld.it